

Per le contravvenzioni seguite nel seguente anno 1617 furono :

1618 - 26/5

Precetti

L'anno 1618 il 26 Maggio trasmessi dal Regio Off.° li precetti, fra gli altri al Molinato ANTONIO CAZZOLINO di BIGIOGGERO, a CLEMENTE BRAMBILLA di GURONE, a GIOVANNI AMBROGIO PESSINA, ed a FRANCESCO CASSANO di MALNATE, per aver fatte, e ritenute Chiuse attraversanti il Fiume, trattenendo con esse tutte le acque, ed introducendole sopra i rispettivi loro Prati.

1618

Memoriale PAGNANO

Sindaci d'Olona (ex)
PALAZZO 9to DATA
LAMPUGNANI LUIGI

Li 18 seguente Giugno, sopra Memoriale del Nobile FRANCESCO PAGNANO, altro dei Nobili SINDACI d'OL. istante per la consegna alle di lui mani delle scritture appartenenti al Fiume, e particolarmente la conferma fatta da Sua Maestà della TRANSAZIONE seguita, tra la Regia Camera e gli Utenti che erano presso il fu dott. GIOVAN BATTISTA PALAZZO ed il fu LUIGI LAMPUGNANO, precedenti Sindaci facendo i loro Eredi difficoltà a darle senz'ordine, decretò il prefato Ministro Conservatore di doversene fare la consegna al detto Nobile Sindaco PAGNANO per indi, previo il loro Inventario, provvedere a quanto si dovesse fare.

1618

Questioni di PESCA

il 17 immediato LUGLIO comparvero li suddetti Precettati al Regio Ufficio allegando in loro disculpa di non essere state le dette Chiuse da essi costrutte, nè di loro scienza e pazienza, ma dalli PESCATORI per raccogliere li PESCI, come dissero esser notorio e per tale allegarsi offerendo ciò nonostante in via di Composizione, OTTO scudi col pagamento de quali furono rimessi dal Giudice Commissario all'assoluzione per detta Causa dall'ulteriore molestia.

PESCA

1618 4/9

Grida Generale

Il 4 susseguente Settembre con partecipazione, ed ordine espresso dall'Ecc.mo SENATO, emanò la Grida Generale stata pubblicata in VARESE, BIUMO SUPER. et INFERIORE, ed alt e TERRA SUPERIORI al PONTE di VEDANO, adiacenti all'Olona dal di lei principio e successivamente sino al fine, nella quale al Capo IV et precisalebbe, ed espressamente per esservi ritrovate nelle visite fatte molte Bocche e Chiuse più basse, nè registrate in conformità alle Ordinazioni del fu Mag.co sig. Cons.re MONTI, con gravissimo ed evidentissimo danno Pubblico e del Privato: dovendosi il tutto riformare e modellare si comandava a tutti gli utenti della Bocche e Bocchelli e a tutti li Possessori di Mulini, ai quali servivano le Chiuse, e scaricatori, di dover nel termine di giorni 15 aver provveduto le SOLIE e STIVI di sariccio, pietre cotte, e calcina, per le Bocche e i Bocchelli, e li Paboni, Assoni, Travi, ed altro legname e materia per le Chiuse e Scaricatori nei rispettivi siti della loro ubicazione, per la ricostruzione riforma, e modellazione, rispettivamente, come sopra, a nor-

1618 - Comparizioni

*Intervento
Consolo di Biumo*

*Intervento
Consolo di Malnate*

disegnato dall'ingegnere, sotto le pane del Capitulo
comminato.

Nel termine della stessa Grida assegnato fecero, nel
giorno 24 stesso mese di Settembre la loro compa-
rizione innanzi al prefato Mg.co Cons.re TAVERNA
- FRANCESCO RONCHI, Consolo di BIUMO INFERIORE e
GIOVAN PAOLO ORRIGONE, altro dei Reggenti della Co-
munità di Varese, anche a nome delli rispettiva par-
ticolari = GASPARE PORCARO per pezzi di terra da lui
possieduti nei territori di BIUMO SUPERIORE, e di
INDUNO = GIOVANNI PIETRO BUZZI per pezzi di terra
posseduti in vicinanza del Fiume = GIACOMO MATERNINO
Consolo di Malnate a nome degli UOMINI particolari
possessori dei pezzi di terra Prato, vicini al d°
Fiume = GIOVANNI ANTONIO TESDRINO, mulinaro, GIOVAN
PAOLO MAFFIOLI, FILIPPO CASTIGLIONI e GIOVAN BATTISTA
CASTIGLIONE, tutti del luogo di GURONE per la rispet-
tiva ciascun di loro ragione, ed interesse, contrad-
dicendo alla Grida, dissero d'incompetenza del Giu-
dice per non essere in posessese d'AMMINISTRARE
GIUSTIZIA in quella parte d'Olonza, che è al disopra
del Ponte di Vedano nè in essa aver mai avuto, nè
avere luogo gli asseriti Ordini, e le disposizioni
degli STATUTI di MILANO.

Ciò dimostrasi da che mai si sarebbe ritrovato, che
gli Accessori del sudd° Regio Commissario avessero
visitato detta parte d'Olonza, ed ivi avere esercitata
la GIURISDIZIONE, constare al contrario dell'eviden-
za della cosa medesima, poichè in quella parte non vi
fossero Incastri, nè Roggie alla forma prescritta
nelle altre parti dell'Olonza, nelle quali provvedevano
le costituzioni e gli Ordini, nè mai colà si fosse-
ro deputati dei Campari, nè fatta Grida, nè tampoco
osservate altre cose, l e quali altrove, sopra lo
stesso Fiume da alcuni miglia, sollevano osservarsi;
onde apertamente risultasse, non essere la stessa
parte compresa, nè inchiusa in essi Ordini, uso, e
consuetudine; nè ciò fare meraviglia per essere
quella parte nel principio del fiume stesso, ove
non potessero aver luogo gli Ordini, perchè non si
potessero indi estrarre le acque in guisa di diver-
tirle, nè restituirle al Fiume, dovendo esse per
necessità ritornare; giusti la natura del sito cir-
coscritto dalle Colline laterali come altresì, perchè
essendosi mossa querela avanti il M.° Ill.° Sig.r
S.re VISCONTI delegato, il fondo ordinato nell'an-
no 1593 di doversi soprassedere dalle ultime prov-
vedimento; ~~nonchè fare naviglia, parzialmente qualka~~
~~parte nel principio del fiume stesso, ovvino non potessino~~
~~aver luogo gli Ordini, perchè non si potessero~~
~~indicare estrarre le acque in guisa di divertirle, nè~~
~~restituirle al Fiume, dovendo esse per necessità~~
~~ritornare~~ - sino a che si fosse altrimenti Ordinato
come da DECRETO altre volte presentato negli Atti.
Parimenti l'Ordinazione del Pro-Commissario FRANCI-
SCO FROVA dei 6 LUGLIO dell'anno 1600, il quale
viste le cose da vedersi, e le allegate in presen-

*ORRIGONE
Gio Paolo
PORCARO
Gaspere
BUZZI
Gio Pietro
MATERNINO
GIACOMO
TESDRINO
Gio Antonio
CASTIGLIONI
Gio Battista
MAFFIOLI
Paolo*

Memora retro 1593

1600
Pro Guida Com.
FROVA del FRANCESCO

ulteriormente molestare PETRO LUIGI BIZOZZERO, ed altri Consorti per detta causa, sinchè, quella conosciuta, non si fosse altrimenti deciso dal prefato sig. Senatore VISCONTI; inoltre ostare l'amichevole concordia, seguita col regio Fisco, pretendente d'essere il detto Fiume Reale; mentre essendo stata sopra di esso fatta dal Magistrato SENTENZA, ed alla medesima contraddetto, avesse poscia il Fisco rinunciato alla stess'ordinazione, ed a qualunque sua pretesione sopra il detto Fiume, mediante il pagamento di scudi 62000 borsati allo stesso Fisco, al qual pagamento essi Componenti fossero concorsi con gli altri per la loro tangente a misura del perticato, che ciascuno alla lunga del Fiume possedeva, per lo che, atteso il d° pagamento non si dovessero privare del comodo d'usare delle acque allora in avanti defluenti. Finalmente essersi altri fondamenti dedotti, li quali, già negli atti, conveniva valutatamente ripetere in questa loro comparizioni, è però addimandarono non doversi per detta causa inferire veruna molestia, e pretendendosi il contrario, doversi procedere, ser ser, nell'ordine giudiziario per la più chiara delucidazione delle loro ragioni, ed in ogni caso formarsi il processo, e, quello costruito, bisognando, leggerlo, e farne parola nell'Ecc.mo Senato altrimenti con protesta di nullità e ricorso.

BIZOZZERO

1619 ODM (18)
1619 vedi ODM (2)

1619

Conservatore
S.r Sen.re don VALERIO
COMPALONIERI

L'anno 1619 al defunto sig. Conte Senatore don LODOVICO TAVERNA venne surrogato in Conservatore d'Olona li Amplissimi Sig.r dott. Coll.to Regio Ducal Senatore don VALERIO COMPALONIERI per lettere Senatore dal giorno 9 Febbraio, il quale sopra efficace istanza dei Nobili SINDACI d'OLONA per la Visita Generale di tutto il Fiume e conseguente provvedimento ai disordini, rappresentati nel rassegnato loro Memoriale, partecipata prima al Senato Ecc.mo, ed al Governo la detta visita, partì da MILANO la mattina del 27 successivo Giugno e giunto la sera in VARESE la mattina seguente del giorno 28 trasferitosi al principio del Fiume fece annotare da ivi abbasso sino al Ponte di Vedano li gravi disordini, impedimenti usurpazioni, e diversioni delle acque, contro la disposizione degli STATUTI e delle N.C. e degli ORDINI: Al disotto d'esso ponte di VEDANO, le novità esposte da OTTAVIO e Fratelli CASTIGLIONI di due Bocche estraenti, mediante Chiuse attraversanti il Fiume, tuttoa la di lui acqua, per la irrigazione di Pert. 700 (settecento le) di PRATO nuova fatto formare dal fu Cavaliere GIOVANNI CASTIGLIONI, passato al Ven.do OSPITALE MAGGIORE di MILANO, di lui Urede, con altre novità pregiudizievoli de CAVI, CANALI, e CHIUSE, riconosciute dal detto Ponte di Vedano sino a Castiglione; quindi da San PANCRAZIO sino alla Bocca dell'Imperiale MONASTERO MAGGIORE di MILANO, in CERCHIATE, venne continuata la Visita Senatoria, col l'appuntamento di tutti li difetti delle Bocche, Bocchelli, Soratori, Chiuse, ed altri Edifici esistenti, essendosi dal Ministro ordinato al Regio Commissari

CASTIGLIONI
ott. e FebCASTIGLIONI
Cav. GioiADM. MAG.
2. mag.

ed altri Officiali, il pronto stabilito rimedio, in restituire alla Città.

Intese dallo stesso Ampliss.mo Ministro Conservatore le risultanze della Visita suddetta Generale, e li Ordini e rimedii necessari a togliere le usurpazioni e gli abusi, e a stabilire altresì il retto ordine, e del regolamento dell'Officio, il Supremo Tribunale approvò la stessa visita, e terminò come segue :

I6I9 - 2/7
Disp. Visita Sen.
CONFALONIERI

" I6I9 - Die veneris duodecima Julii

Relata in Excell.mo Sed. Senatore per H. cus ejusdem Ordinis Senatorem, et Fluminis Olonae Conservatorem D; num VALERIUM CONFALONIERUM, visitatione Fluminis per eum, ordine ipso annuente(?), facta, et relatis contraventionibus, et usurpationibus inventis una cum suo circa remedia adhibenda et de iis, que in proclamate de more publicando auterenda vel addenda judicavit, ac demum propositis omnibus ad bonum regimen Offitii pertinentibus et omnibus bene. "

I6I9 23/7
Grida generale

Adattata e pubblicata la Grida GENERALE del 23 detto mese di LUGLIO nel BORGO di VARESE, BIUMO SUPERIORE ed INFERIORE, MALNATE e le altre Terre SUPERIORI ed INFERIORI al detto PONTE di VEDANO, sino a questa Città per l'assoluta riforma delle Bocche, Bocchelli e loro Soratori, Nervili dei Mulini e Cappelli delle Chiuse, fra il termine di gg. 15, al presentato dall'Ordinazione del già Mag.co Sig.r Senatore Conservatore, Don GIROLAMO MONTI del 14 Maggio 1575 coll'otturazione per Braccia.... di tutti gli scannoni, Incastri e Rotture nel Letto del FIUME OLONA, e dei suo Rami, e con altre vigorose provvidenze più stesamente ordinate nella stessa Grida, della quale giova nel particolare delle usurpazioni, diversioni, ed abusi della acque superiormente al Ponte di Vedano e sino a CASTIGLIONE, riferire il disposto del Capito 2 = i v i =

E perchè nella visita fatta da esso Molto Ill.stre Sig.r Senatore coll'intervento de' detti Sigg. SINDACI, ed INGEGNERE, dal principio di detto Fiume sino alla Terra di CASTIGLIONE si è ritrovato, che fra un MULINO e un'altro MULINO vi sono molte Chiuse, ed Argini a traverso il Fiume, Bocche, Scannoni, e Cavi, per condurre l'acqua ad adacquare Prati, delle quali nel disegno di detto Fiume che in tal tempo si aveva nelle mani, si vede non esservene alcuna menzione e perchè non si sa così quale ragione li Padroni dei Prati si servino di detta acqua, e vi è odore che quasi tutte sieno usurpate, vedendo che si estraino, per il più da Bocche aperte senza Portine, Incastri, Soja, né modello alla forma delle nuove Costituzioni, ed Ordini : perciò s'avvisa ognun utente delle dette Acque, che nel termine di gg. 15 prossimi dopo la pubblicazione della presente Grida notificati in mano dell'infrescritto Cancelliere la quantità dei Prati che ada-

adacqua di dette acque con il NOME, SITO, e Coerenza d'essi, e la ragione, che ha di servirsi di dette acque e per qual tempo, e ciò sotto pena di Scudi 25 d'oro per ciascun inobbediente, come sopra, e non facendo la notificazione suddetta nel d° termine, si dichiarerà che le acque, che si conducono sopra qualsivoglia Prato, cavandole così dal Fiume immediatamente, come da qualsivoglia Fontana che entri nello stesso Fiume, siano usurpate nè vi debbono ragione alcuna di tenersene, perchè la mente dell'Ecc.mo Senato, et Mag.co Ill.stre Conservatore, è che tutti gli Utenti delle dette Acque in detti Luoghi, siano obbligati all'osservazione delle N.C. et Ordini in tal materia fatti, come particolarmente anche questo fu dichiarato dallo Ecc.mo SENATO sotto il g. 8 LUGLIO 1616 prossimo passato, nella causa delle condanne, fatte dal R° Comm° d'sso Fiume contro PIETRO de PAVOLI, et Consorti del Luogo di MALNATE.

Memoria retro anno 1616

Chi fossero li Consorti di detto PIETRO de PAVOLI, consta dagli atti, ch'erano GIACOMO MATERNIS, ed ANTONIO e FRANCESCO de VANELLI, come fittabili del Molto Rev°do PREVOSTO, e CANONICI del BORGO di VARESE, tutti di Malnate, superiore al Ponte di VEDANO, denunziati dalli Campari del Fiume, per abusi, e contravvenzioni alla disposizione delle N.C., degli ORDINI e delle GRIDE, come dei PRECETTI replicati PERENTORII, CONDANNE e successive assegnazioni de Termini a far loro incombenze, rispettivamente emanati in data dell DUE AGOSTO 1613, 30 LUGLIO 1614; e 1° APRILE 1615.

PAVOLI
P°
MARTESINO
Giacomo
Cantoni
VARESE

Memoria retro anno 1614

E quantunque essi diffidati coi detti Termini loro statuiti a fare le loro incombenze siano ricorsi al SENATO ECC.MO, ed abbino ottenute Lettere dirette al REGIO GIUDICE COMMISSARIO, affinchè rescrivere lo stato della Casa, come della Supplica, e lettere del seguente contenuto :

P.R. - Quamvis Utentes aquis Fluminis Olonae a Ponte Vedano supra nunquam furenti nexi Dispositio- ni Proclamatu, quae Mandato Commissarii ipsius Fluminis solent publicari tum respectu fidei- sionum non prestandarum tum ratione prohibitionis non irrigandi eorum Prata, contra formam ab ipsii Proclamatibus praescriptam, et in ipsa possessione semper fuerunt, nihilominus eum Fidissimi M. is V. tur Servi PETRUS de PAULIS, JACOBUS de MATERNIS, et ANTONIUS et FRANCISCUS de VANELLIS fictabilis Ecclesiae S. ti VICTORIS - Burgi VARESII anno 1612 a tunc Commissario ea de causa molestati fuerunt et quia non fidejussionem prestitissem ad formam dictorum assertorum Proclamatum, coram ipso Comm° deductum fuit nomine dictorum supplicantium Proclamata ipsa con quam robur, et executionem recepisse, quia Utentes Aquis Olonae

MATERNIS
J
VANELLI
J

a Ponte VEDANI sopra in ipsa Proclamatibus non comprehendi, et sic supplicantes ea de causa non possa molestari ea postissimum ratione cum Flumen ipsum formalitatem idum a dicti Ponte Vedani infra asse. tur, et circa modum irrigandi praescriptam formam a dictis Proclamatibus non possam effectum habere, tum ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~ipsius Fluminis~~ honorum, tum etiam modicitate quantitatis aquarum, hacque etiam ratione per admodum olim Ill. mum Senatorem GALEAZ VICCOMITUM Conservatorem ipsius Fluminis optima suadente aequitate respensum fuisse effectum similis Proclamat s; nihil homines videtur per modernum commissarium ventum ad condemnationem contra supplicantes in SCUTIS CENTUM in totum, cujus virtute ab Agentibus Regiae Camerae molestantur; quam nullam praetendunt, tum ob minus legitam citationem, injustam quoque attentis supra narratis. ut autem et nullitas, et injustitia ipsarum condemnationem cognoscatur ad Maestatum V. a recurrunt.

Rogando ut dignitur scribere ipsi Commissario Olonae ut statum causae dictam condemnationem rescribat Magistrati Vae i quo intellecto, dignatur vel ipsas condemnationes circumscribere, vel saltem supplicantes ad novas defensiones contra dictas condemnationes in contumaciam secutas admittere Interim autem manda Ill. mi Magistrattui Extraordinario ut ab omni molestia contra supplicantes supersedaat ut iperatur.

PHILIPPUS TERTIUS HISPANIARUM & REX, et MEDIOLANI DUX &

DILECTE NOSTER = ut opportune deliberare possimus super petitis in inclusis Precibus PETRI de PAULIS et Consotum, mandamus tibi, ut recitatae causa Statum Nobis rescribat, et interim volumus superse-
deri per Viginti dies.

Dati Mediolani die 28 Janaurii 1616.-----
Firmati BELLAGIUS.

A tergo. Prudenti Viro Commissario Olonae Nostro dilecto.

Et sigillati Sigillo Regio in cera rubea.

Nella comparizione del giorno 30 stesso del Mese di Gennaio, vennero present te, e dimesse negli atti del Regio Officio le sufrifferite Lettere del Senato Ecc. mo, ed alla supplica annessa per la loro esecuzione, e fu depositato presso il Cancelliere dello stessi Officio l'onorario sì dovuto al Regio Commissario, come ad esso Cancelliere per l'informazione, e dipendenti; ed eletto l'Abitacolo, e successivamente fatte le loro incombenze avanti al Supremo Tribunale, passò il medº nel predetto giorno 8 LUGLIO 1616 alla dichiarazione enunciata nella succennata Grida Generale del 23 LUGLIO 1619

Decreto
RE FILIPPO III

(1616)

Memoria retro anno 1616

Memoria retro 1615

Memoria retro 1553

Comparizioni

Generale ordinata dal Senato ecc.mo nella surriferita Sentenza del 20 LUGLIO 1615 nel termina della stessa Grida prescritto, li Rev.do Sacerdote Don ERCOLE e GIOVANNI BATTISTA, zio e nipote, CASTIGLIONI, e ZACCARIA ZENO notificarono li prati da loro rispettivamente posseduti nel Terr° di LOZZA, acquistati in rapporto a per^{to}. 38 per zio e Nipote CASTIGLIONI dalli Feudatari NICOLO' e FILIBERTO f.lli CASTIGLIONI, discendenti da NICOLO' CASTIGLIONE Seniore, dichiarato legittimo utente delle acque nascenti nelli di lui Beni, servienti i detti Prati, e decadenti nel Fiume Olona nella precitata Ordinazione del Regio Giudice Commissario, CORNELIO ATTELANO 27 Settembre 1553 e come dall'Istr° rogato da SEBASTIANO BONO - notaio di Milano - li 14 Dicembre del 1618⁴ -

Il detto poi ZACCARIA ZENO pertiche 30 di prati nel territorio di VEDANO, irrigati colle acque delle sue stesse Fontane decadenti pure dall'Olona, per acquisto, fatto, come sopra, risultanti dall'Istr° ricevuto il 14 Gennaio stesso anno, da GIOVANNI PIETRO GORLA notaio di Milano.

Possedere inoltre detto zio e nipote CASTIGLIONI nel suddetto territorio di LOZZA altri tre pezzi di terra Prato, irrigati nè tempi permessi, colle acque del d° Fiume, decadenti nella Roggia comune colli PAOLO EMILIO ODESCALCHI, e FRANCESCO BERNARDINO CASTIGLIONE, per le quali acque li detti loro datori avessero pagate le tasse imposte d'ordine del fu Mag.co Sig.r Conte TAVERNA, antecessore Con.re nell'anno 1610.-

Molestato MICHELANGELO ORRIGONE appellato Eriocolino di BIUMO INFERIORE, d'ordine del Regio Commissario e, a istanza del Regio Fisco ad allegare la causa, perchè non dev'essere condannato nelle pene delle N.C., Ordini, e Gride, per essersi nell'atto della visita Senatoria del g. 8 antecedente GIUGNO, riconosciuto sotto del MULINO di GASPARE PORCARA, una Chiusa attraversante il Fiume, per la quale si conduceva grande qualità d'acqua nel di Lui prato, situato nel terr° d'esso Luogo di BIUMO INFERIORE nella di Lui comparzione del g.no 19 stesso Mese d'Agosto, disse, non ~~aver~~ essere in caso d'alcuna contravvenzione nè poter essere condannato nelle riferite pene sì perchè ostava il già dedotto negli atti, in termine delle Gride pubblicate, sì perchè gli ordini fatti, in materia del Fiume Olona non meritavano dal Ponte di Vedano in sù, poichè ivi non potere dirsi Fiume per molte acque, e scollatori, che entravano nell'Olona; anche dalle Fontane de Particolari, e massima.....nel luogo dove possedeva il suo prato, sì perchè essendo il suo prato in sito montuoso, ed il Fiume Olona in una Valle, non si poteva divertire, ma si ritornassero le acque nella stessa Olona, tanto più usando di dette acque nelli giorni di Festa, per essere detta Chiusa stata fatta per servizio e comodo dalli MILLI infe-

CASTIGLIONI
di LOZZAZENO
ZACCARIAODESCALCHI
P. TaverCASTIGLIONE
Bando

C

ORRIGONE
MichPORCARA
Gasp

I6I9

Precettazione
IPPOLITO BIANCHI

pubblicate, non poteva esso Comparente, essere molestato, massime stante l'antichissimo suo possesso, e di tempo immemorabile, computato quello de' suoi Maggiori, e datori, e finalmente perchè non era stato citato, ed era stato assente nelle parti della Germania; onde in ogni caso dovesse per la giusta ignoranza, essere scusato, come si addimandò, offerendosi, seguita che fosse dichiarazione, o altrimenti osservare tutto quello, che si sarebbe dichiarato dal Mag.co Sig.r Conservatore, e tutto quello, che dagli altri verrebbe eseguito, e stanti le premesse cose non dovesse più oltre essere molestato.

Precettato ancora il dott. Coll.to IPPOLITO BIANCHI ad allegare la causa, perchè non dov'essere condannato come sopra per esservi in detta visita Senatoria riconosciute due Bocche, od Aperture, costrutte in legno, estraenti l'acque d'Olona nella Roggia del Mulino di GIOVAN BATTISTA OCCONE, nel terr° di BIUNO SUPERIORE, ed inaffiare Pertiche Cinquanta circa di Prati, contro la forma delle Nuove Costituzioni, Ordini e Gride, nella di lui comparizione del g.no 20 Mese di Agosto, oppure in sostanza che, come successo per donazione fattagli, in luogo e nei beni di GIOVAN BATTISTA BIANCHI, morto il 26 del precedente giugno, forse già nel quieto, e pacifico possesso di tenere le dette Bocche (N° 2) da cento e più anni addietro, cosicchè tale possesso avesse forza di Titolo, ed oltre a questo ostare la Transazione, stipulata colla Regia Ducal Camera, e li pagamenti per detta causa fatti, giunti vi l'espresso consenso dei Precessori, ed actual GIUDICE delle STRADE, ed anco delli SINDACI del DUCATO, ad istanza dei quali si vedesse l'opera manufatta a spesa di Lui, comparenete, nel Ponte, che mette alla strada verso FRASCHIROLLO ed altresì, che le acque decorrenti col detto antichissimo possesso avente forza di Privilegio, ritornassero nell'alveo del detto Fiume Olona interamente, e senza minima diminuzione, e finalmente dette Bocche servissero per soratori, e per servizio del MULINO del suddetto OCCONE, come potevasi in fatto vedere, conchiudendo chiaramente dimostrarsi per le presente ragioni, ed altre circostanze esso Comparente non solo non doversi, ma neppure potersi condannare in alcun pena, come sopra, pretesa, e concludendo non doversi ulteriormente molestare, ma lasciarsi in pace: ed ha prodotto Istrumento di donazione fra vivi, fattagli dall'enunciato GIOVANNI BATTISTA BIANCHI, rogato da ANTONIO FRANCESCO GORLA - notaio di Milano in data 6 Settembre 1613.-

GORLA FRANCO notaio 1616

Memoria retro I6I3

Nello stesso giorno 23 Agosto fecero la loro comparizione il già detto Collegiato e Cavaliere GIOVAN PIETRO BIUNO, e con esso anco li dottor GIUSEPPE DRALLI, Protonotaro Apostolico, GIACOMO ANTONIO ZENO, GASPARE PORCARI, FRANCESCO GRIFFO, PROSPERO

OCCONE
qu' BelsBIANCHI
qu' BelsGRIFFO
700
BIUNO
5. 10
DRALI
500

I619

ORRIGONI; GIOVANNI ANTONIO FRASCONI e ciascuno d'essi tanto unitamente, quanto separatamente a loro propri nomi, ed ancora a nome degli altri interessanti possidenti Prati, Mulini nella Valle dell'Olona, del luogo, ove entra detta Olona nel Fiume della BEVERA in ciò sino a FRASCHIROLLO, aver il suacennato Conservatore don VALERIO CONFALONIERI, e per causa della Grida di suo ordine, e del Regio Comandamento pubblicata d'effetti, che alcuno non ardisse estrarre, nè usare delle acque del d° Fiume, se non vi aveva ragione, e questo ancora, se non conforme alle N.C. e gli Utenti delle Acque dovessero, fra giorni 15 notificare la quantità di Prati, che adacquavano, la ragione che avevano da servirsi, anche delle acque delle PONTANE VECCHIO e NUOVE, che entravano nel d° Fiume e di non far chiuse, e mettere altri impedimenti in esso Fiume, di tener li Soratori, di dare sicurtà alla forma delle N.C., di non divertire, nè frapporre impedimenti alle dette Fontane, ed altro in detta Grida ordinato, alla quale premesse le loro riserve e proteste, proposero le infrascritte eccezioni del preteso loro obbligo.

Memoriale
BIUMI Cav. PIETRO

Prime. Perchè non fossero stati citati nè avvisati, quando si fece la visita senatoria, e successiva Relazione nel Senato, nè intesa la loro ragione prima della suddetta Grida, ragione poi e convenienza valesse, che s'erano stati avvisati li Sindaci degli interessati delle parti d'abbasso, de quali parlano le N.C. così dovessero essere avvisati anco gli Utenti del Luogo della BEVERA in su, mai stati compresi in addietro.

Secondo, Perchè gli utenti della Bevera in su, fossero in possesso immemorabile di servirsi delle acque a loro beneplacito, senza essere soggetti al disposto delle N.C. e dagli Ordini, fatti in materia di detto Fiume, nè mai essere stati molestati per sicurtà, nè per modellazione di Bocche, Soratori, e simili, addimandando perciò statuirsi termine competente a provare del possesso.

Terzo. Perchè l'Ordinazione MONTI del 14 Maggio 1575 e le N.C. non si credessero far menzione delli Beni situati della Bevera in su, ove non vi fossero mai osservate, e nemmeno gli Ordini antecedenti, a una tale inosservanza da tanto tempo dichiarasse ciò che si fosse inteso in dette N.C., Ordini ed Ordinazione di non restar compresi tali Utenti, e Loro Beni.

Quarto. Perchè dal detto Luogo della BEVERA in su militassero diverse ragioni, che non concorressero al basso, e dove militava diversa ragione diversamente si dovesse determinare, stante che dalla Bevera in su l'acqua ordinaria fosse tanto scarsa, che che dovendosi osservare gli Ordini, non si potesse usare che in tempo di inondazioni e di pioggia: che queste in detta Valle concorrino con altri Torrenti.

I6I9

ed altre acque in modo, che riempino l'alveo del fiume di Giaja e Balma, ed anche li Prati, locchè non succedesse nelle parti d'abbasso, ove il letto del Fiume sia più grande, e vi contenesse tant'altre acque dieci volte più, che non fossero quelle della Bevera in su, in cui non vi fosse Acqua ordinaria di potersi stabilire le Bocche, Nervili, ed altro prescritto dagli Ordini, attesa la strettezza della Valle, e la grande cadenza del Fiume, e d'essere tutti li prati coerenti col medesimo senza necessità di Soratore, restituendosi gli avanzi nell'alveo; locchè non accadesse nelle parti d'abbasso per essere il paese piano, e spazioso si necessitasse la esecuzione degli Ordini, perchè diversamente si consumassero tutte le acque nella loro diversione, ciò che non potesse succedere nella Bevera in su, onde la ragione regolata dal fine delli detti Ordini e Grida per li diversi effetti, dovesse anche diversamente determinarsi, oltre di che essendo quei Prati di poca cavata, per essere la maggior parte liscosi, e magri, si sarebbero rimasti gli Utenti gravati, se avessero dovuto soggiacere alla sicurtà, ed altre spese, e Carichi e posti nella necessità di rinunciarli, ciò che non concorresse nelle parti d'abbasso.

Quinto. Perchè ivi non potesse nominarsi FIUME, ma piuttosto TORENTE, mancando delle acque ordinarie in detto Fiume, non tenendo letto fisso, e, in occasione di pioggia, variando il decorso, occupando ora un prato, ora un altro, dovendosi per tali mutazioni mutare anche le adacquazioni, onde non si potessero osservare gli Ordini, e N.C. in tale situazione.

Sesto. Perchè si credesse, che alle visite fatte non dovesse constare che dalla BEVERA in su in alcun luogo non fossero state mai accomodate le Bocche, nè fatta altra cosa alla forma delle N.C. ed Ordini e perchè da quelle dovessero risultare che l'uso ed osservanza avesse interpretato; che di quelle parti non parlassero le N.C. e gli Ordini.

Settimo. Perchè se le dette N.C. ed Ordini non avevano luogo nelli Fiumi A N Z A e B E V E R A prima che tutt'insieme non si unissero coll'Olona, tuttochè da quegli scorreva acqua ordinaria di quella che dalla detta Olona scorrono prima che entrino nella BEVERA, non si dovesse estendere il solo nome d'OLONA, ma l'effetto della medesima.

Ottavo. Perchè nelle dette parti ordinariamente fossero in così poca quantità, che non dovessero meritare considerazione alcune, e fossero più le acque che nascessero nelli Beni dei Detti Componenti, ad accrescere l'Olona, che quelle che servivano per adacquare li loro prati, talmente che da essi e loro Beni, le acque dell'Olona pigliassero aumento; e non diminuzione come si potesse vedere, e prendere la misura delle acque al luogo di FRASCHIROLO, e nel sito, ove entravano nella Bevera, essendo ivi maggiore il corso del-